



da affiggere all'albo sindacale della scuola,
ai sensi dell'art. 25 della L. 300/70

Mestre, 20/11/2025
Prot.227/MC/ac

Alla c.a Dirigenti Scolastici
a tutto il personale

SCUOLE SEDE DI SEGGIO ELETTORALE: UTILIZZO DEL PERSONALE

In occasione delle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025 si invia il presente "Vademecum" con preghiera di uniformarsi a quanto segue.

In occasione delle prossime elezioni, nelle scuole sede di seggio, le lezioni saranno sospese a causa della chiusura temporanea dei locali della sede di servizio, *che sono acquisiti temporaneamente in uso dall'amministrazione comunale che dovrà restituirli così come gli sono stati consegnati, di conseguenza, i docenti e gli ATA non presteranno alcuna attività lavorativa.*

Tali circostanze sono equiparate a quelle disposte dalle autorità competenti per particolari motivi come, per esempio, nevicate, alluvioni, interventi di manutenzione straordinaria, ecc. che precludono, al personale e agli allievi, l'accesso ai locali: in tali occasioni **le assenze, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere "giustificate"** e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica.

I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a **servizio effettivamente e regolarmente prestato**, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne e tale chiusura è "utile" a qualunque titolo: 180 giorni per l'anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.

SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEI SEGGI

La responsabilità per il funzionamento dei seggi, ivi compresa la pulizia, la sanificazione e la predisposizione dei locali, degli allestimenti e di quanto necessario, è dell'Amministrazione comunale che provvede con i propri addetti.

È inoltre possibile stabilire un accordo col Comune, che si farà carico degli adeguati e corrispondenti compensi, per utilizzare, **su base volontaria, il personale ATA** della scuola al fine di garantire alcuni compiti precisi, come quelli inerenti le funzioni connesse agli impianti/sistemi elettrici e di sicurezza dell'istituto. In questo caso, al pari di chi è impegnato direttamente al seggio, questi lavoratori hanno diritto al recupero immediato del riposo festivo (domenica, ed anche del sabato se giorno libero).

RICORSO ALLA DIDATTICA A DISTANZA

Non può esserci alcun ricorso alla didattica a distanza nelle giornate di chiusura o semi-chiusura delle scuole/plessi e nemmeno in caso di sospensione delle lezioni, in quanto lo svolgimento della DAD (poi DDI) era stato espressamente disposto, a partire dal DPCM 4 marzo 2020, nel contesto dell'emergenza pandemica.

A) IN CASO DI CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA

Se la consegna della scuola avviene al termine della sessione antimeridiana, quindi si effettua la chiusura dell'edificio a partire dal pomeriggio, non hanno obblighi di servizio i lavoratori (docenti e ATA) impegnati in quella fascia oraria, né sono tenuti ad anticipare o restituire la mancata prestazione. Qualora subentrino "esigenze di funzionamento", ad esempio in sostituzione di personale assente alla mattina, il dirigente disporrà i provvedimenti secondo quanto previsto nel contratto integrativo di istituto.

B) IN CASO DI CHIUSURA TOTALE DI UNO O PIÙ PLESSI DELLA SCUOLA

Può accadere che solo uno o più plessi dell'istituzione scolastica siano individuati sede di seggio elettorale.

Nei plessi NON individuati sede di seggio elettorale si dovrà svolgere normale attività didattica e dunque questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti: docenti e personale ATA assegnati a tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.

Nei plessi individuati sede di seggio elettorale ci troviamo nella fattispecie della chiusura dell'edificio, pertanto, non vi sono obblighi di servizio.

a) Ricordiamo che l'O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30) prevede che: "Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfezione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e **non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate**".

b) Una eventuale disposizione da parte del Dirigente Scolastico, attraverso un ordine di servizio che preveda la prestazione lavorativa di ATA, originariamente assegnati ai plessi dove si svolgono le elezioni, nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica, può avvenire, in relazione a **conclamate esigenze di servizio (es. sostituzione colleghi assenti)**, ma sempre nell'ambito di quanto previsto dalla contrattazione di scuola.

C) IN CASO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER CHIUSURA PARZIALE DI UNO O PIÙ PLESSI DELLA SCUOLA

Può inoltre accadere che uno o più plessi siano utilizzati solo parzialmente, con sospensione dell'attività didattica ma con continuità delle altre attività della Scuola: le lezioni si svolgeranno per gli alunni che si trovano nel settore non interessato con i docenti in regolare servizio, secondo l'orario programmato; per le parti dell'edificio scolastico utilizzate dagli Enti Locali gli alunni rimangono a casa e i docenti non hanno obbligo di insegnamento. C'è l'obbligo di partecipare alle attività funzionali e collegiali, nonché quelle aggiuntive se già programmate nel piano delle attività, secondo l'orario definito e se compatibili con la disponibilità dei locali. Il personale ATA presta attività lavorativa per le dovute esigenze di funzionamento.

Michael Cacciato
Segretario generale regionale
FLC CGIL VENETO

